

CXI.

TORNATA DEL 1° APRILE 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Nuova redazione dell'articolo 113 bis — Osservazioni del Senatore Beretta, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo — Avvertenza del Senatore Lauzi sull'articolo 116, emendato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 120, sospeso, emendato dalla Commissione — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 120 — Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 129 — Obiezioni del Ministro dell'Interno — Aggiunta proposta dal Senatore Miraglia — Osservazioni del Senatore Maggiorani, cui risponde il Ministro dell'Interno — Dichiarazione e ritiro della proposta del Senatore Chiesi — Modificazione all'emendamento Miraglia, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, ed accettata dal Senatore Miraglia e dalla Commissione — Osservazioni del Senatore Beretta, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Errante — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione dell'articolo 130 — Emendamento del Senatore Miraglia all'articolo 131, accettato dal Ministero e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 131 — Approvazione dell'articolo 67, secondo la nuova redazione proposta dalla Commissione — Osservazione e proposta del Senatore Maggiorani all'articolo 68, non accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 68 — (Articoli 69 e 70 soppressi) — Nuova redazione dell'articolo 71, proposta dalla Commissione — Osservazione del Senatore Giovanola, cui risponde il Senatore Miraglia — Approvazione dei due articoli addizionali proposti dalla Commissione — Approvazione degli articoli: 132, 133 (134 soppresso), e dal 135 al 138 inclusivamente — Obiezioni del Senatore Giovanola all'art. 139, cui risponde il Ministro dell'Interno — Spiegazioni del Senatore Giovanola — Osservazioni del Senatore Lauzi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ehe viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del pro-

getto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

La discussione è giunta, come il Senato ricorda, al Titolo VII « Lavoro dei fanciulli. »

Se l'onorevole Relatore della Commissione è in grado di render conto al Senato delle deliberazioni della Commissione sopra gli articoli che sono rimasti sospesi, do a lui la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sono pronto. La Commissione ha tenuto seduta per ordinare quella parte di Codice, che si riferisce ai veleni, e che comincierebbe coll'art. 67.

In quest'articolo avrebbe tolto il primo comma e si ridurrebbe al secondo con queste modificazioni: invece di dire: *possono produrre effetti pericolosi e letali*, dire: *possono produrre effetti pericolosi*.

PRESIDENTE. L'articolo 67 sarebbe dunque ridotto dalla Commissione, in questi termini:

« Sotto il nome di veleni s'intendono comprese tutte le sostanze semplici o composte che, anche in piccola dose, possono produrre effetti pericolosi. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Non essendo presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, che fece la proposta di riforma di quest'articolo, forse sarebbe conveniente di farlo avvertire, e di sospendere quindi la discussione di questa parte, passando all'esame degli articoli, che nella seduta di ieri si lasciarono in sospenso.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe modificato l'articolo 113 *bis* nel modo seguente:

(*Vedi infra.*)

Si comprende per la multa anche l'articolo precedente, perchè il medesimo non aveva penalità.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Relatore che alla fine del progetto trovasi una disposizione la quale stabilisce una penalità per tutte le disposizioni, che non ne hanno una speciale.

Leggo l'art. 113 *bis* come è ora proposto dalla Commissione:

« I Regolamenti comunali di igiene potranno pure prescrivere che le case o parti di case costrutte di nuovo o restaurate, non possano essere abitate prima che siano state dichiarate abitabili dalla Giunta comunale, sentito il Consiglio municipale di sanità.

» I contravventori a quest'articolo ed al precedente incorreranno in una multa estensibile a L. 300. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Vedo che la Commissione non ha creduto di dover aggiungere l'obbligo di far sgombrare la casa. Dunque pare che la Commissione possa permettere che col paga-

mento della multa, le case dichiarate non abitabili, siano abitate.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non ha punto giudicato in questo modo, ma ha creduto che questa seconda parte, della quale parla l'onorevole Senatore Beretta, dovesse costituire, quando mai, argomento di controversia civile, ma non già che dovesse far parte del Codice sanitario.

S'intende bene, che quando una casa è umida e dichiarata inabitabile, gli abitatori bisogna che si allontanino da essa; e per conseguenza, quando in seguito a ciò nasca contesa, questa non è più di competenza del Codice sanitario. Il Sanitario non fa che vietare che una casa, la quale, essendo umida, può essere malsana, sia abitata, quando è giudicata inabitabile.

Tutte le altre cose ha creduto la Commissione che potessero essere argomento di controversia civile, ma che non dovessero entrare propriamente in un articolo del Codice sanitario.

Questa è stata la ragione che ha persuaso la Commissione a fermarsi a questo punto.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Potrei ammettere che, per quanto riguarda l'indegnizzo, si possa lasciare ai Tribunali civili; ma qui non è detto che la casa che è stata dichiarata inabitabile qualora sia abitata debba essere sgombrata, e che unicamente si commina una multa perchè viene abitata avanti tempo. Qui a me sembra si possa anche capire, che una volta pagata la multa si possa abitare la medesima casa. Del resto, me ne rimetto alla Commissione; e se essa crede che qui sia implicito l'obbligo di fare sloggiare gli abitatori da queste case insalubri, io non insisto.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io credo che sia realmente implicito l'obbligo di sgombrare la casa, perchè, o la casa non è sana, e bisogna che sia sgombrata, o la casa è sana, e non ha luogo allora la contesa; ma se non è sana, e il Sindaco e la Giunta hanno dichiarato che quella casa non è abitabile perchè non è asciutta, e non può essere perciò abitata, lo sgombero mi pare che venga di sua natura, e che il Mu-

nicipio abbia tutta l'autorità e tutte le ragioni per volere che quella casa non sia abitata.

Senatore BERETTA. Io mi rimetto al senno della Commissione e del signor Ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre proposte su quest'articolo 113 *bis*, di cui si è data lettura, lo pongo ai voti:

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Adesso viene l'articolo 116. Quest'articolo ha subito una variazione che io vado ad esporre:

« Gli ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie facili a fermentare e putrefare, sono vietati nelle strade e piazze dei luoghi di popolazione agglomerata. » E poi l'articolo seguita nel modo indicato nel progetto di legge senz'alcun mutamento.

PRESIDENTE. Si compiaccia l'onorevole Relatore di far passare alla Presidenza il testo dell'articolo modificato.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. La Commissione ha creduto di limitarsi a questo solo cambiamento, perchè non ha trovato sufficiente valore, se così è permesso di esprimermi, in alcune osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Giovanola, che mi compiaccio di vedere ora giunto in Senato.

L'onorevole Giovanola esprimeva il timore che fosse contraria ad altri regolamenti la proibizione di occupare le piazze e le strade come è disposto in quest'articolo, dicendo che a ciò provvedono le leggi municipali ed il regolamento sulla viabilità. Ma la Commissione ha osservato, che uno spazio può essere occupato indebitamente e in questo caso provvedono altre leggi. Ma qui, nel caso presente è ben altra cosa, giacchè per il disposto del Codice sanitario è indifferente che lo spazio sia occupato con permesso o senza permesso, perchè quand'anche uno spazio fosse occupabile secondo il regolamento municipale, e non lo fosse secondo il disposto di questo Codice, sarebbe sempre una cosa passibile di penalità.

In quanto poi a ciò che nella proposta dell'onorevole Giovanola poteva riguardare anche luoghi privati, in cui si facessero questi ammassi di materie fermentabili, la Commissione ha ritenuto che provvede abbastanza la seconda parte dell'articolo; mentre nella prima parte

si vietano questi ammassi sul suolo pubblico, nella seconda, si autorizzano i regolamenti locali a provvedere affinchè siano tolti tali ammassi di lordure dai locali privati, quando lo richieda l'igiene pubblica; di modo che anche lo spazio privato non sarà mai indifeso, ove ci sia pericolo della pubblica igiene.

Ho detto brevissimamente queste ragioni per mostrare che la Commissione, si è occupata delle obiezioni che erano state fatte.

PRESIDENTE. La Commissione propone di redigere l'articolo 116 in questa conformità:

« Li ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie facili a fermentare e putrefare, sono vietati nelle strade e piazze dei luoghi di popolazione agglomerata.

» I contravventori incorreranno in una ammenda da 5 a 50 lire e saranno inoltre tenuti alla remozione delle materie a proprie spese.

» I regolamenti locali potranno pure provvedere che siano tolti tali ammassi di lordure dai locali privati quando lo richieda la igiene pubblica. »

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rimane l'articolo 120, e la parola è al Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. Anche su quest'articolo 120 la Commissione ha fatto qualche modificazione.

Al N. 1. dove diceva *i frutti immaturi* direbbe *i frutti guasti o malsani per immaturità*.

Poi seguiterebbe, *gli altri cibi guasti* ecc. come è qui detto. E poi al N. 4, dietro l'osservazione specialmente fatta dall'onorevole Maggiorani, avrebbe tolto il *qualunque*, per cui si direbbe *le carni di animali morti di malattia*.

E nel resto, come è indicato nelle parole « *ed altri simili*, ha creduto di poter comprendere le uova, il latte e via discorrendo come osservava l'onorevole Senatore Berretta, perchè altrimenti se si fa la nota di tutte le sostanze commestibili, questa certamente riescirà troppo lunga.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 120, come venne modificato dalla Commissione.

« Art. 120. Si intendono insalubri;

» 1. I frutti guasti o malsani per immaturità;

» 2. Gli altri cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali, i legumi infraciditi, i pesci che hanno subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

» 3. I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

» 4. Le carni di animali morti di malattia;

» 5. Le bevande adulterate con miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura, per dar loro un determinato sapore o colore. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Alla parola *cereali* aggiungerei quella di *alterati*, comprendendovi tanto le malattie dei grani, come la ruggine, la carie, o la rachitide del frumento e il verdetame del maiz, cui si attribuisce la pellagra, quanto la miscela ad essi di altri grani che possono recar nocimento alla sanità, ove si trovino in una certa quantità come il *lolium temulentum* che induce vertigini, mali di capo e incomodi anche più gravi. In ambedue i casi questi cereali alterati, sono da riguardarsi come insalubri, almeno per l'uomo.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Maggiorani, andrebbe al di là dello scopo che egli si prefigge; certe malattie cui egli ha accennato, come la carie, la ruggine, non impediscono che i cereali si possano usufruire; e siccome l'articolo 120 spiega l'art. 119, il quale dice: *chiunque vende e ritiene materie* ecc. ecc. e si dichiara poi coll'articolo quali sono le materie insalubri, coll'emendamento del Senatore Maggiorani ne viene che nessuno potrebbe più esitare il frumento che abbia la carie o la ruggine, mentre questi si vendono tuttavia ad un prezzo molto inferiore, perchè il mugnaio che li acquista, toglie dal cattivo, il frumento buono di cui si serve, e gitta via il frumento cattivo. Ed io credo che, se l'anno scorso si fosse proibito di vendere tutto il frumento affetto da carie o da ruggine, metà degli abitanti d'Italia non avrebbero avuto pane da mangiare; perciò parmi che l'emendamento Maggiorani oltrepassi lo scopo che egli si propone.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta di aggiungere la parola *alterati* dopo le parole *i cereali*, ma la parola *per malattia* sarebbe troppo; e come giustamente osservava l'onorevole Casati, questa espressione ci metterebbe nel caso di dover annientare il commercio dei cereali: mettendo *alterati per malattia* bisognerebbe dichiarare le diverse malattie; quindi credo che il Senatore Maggiorani vorrà accontentarsi della sola parola *alterati*.

Senatore MAGGIORANI. Accetto che si aggiunga solo la parola *alterati*.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo la parola, comincerò a porre ai voti il n. 1.

« Articolo 120. Si intendono insalubri :

» 1. I frutti guasti o malsani per immaturità. »

(Approvato).

Al num. 2, il Senatore Maggiorani ha proposto di aggiungere la parola « alterati » dopo le parole « cereali ». Quest'aggiunta non è consentita dal Senatore Casati.

Rileggo il n. 2 coll'aggiunta, e lo pongo ai voti.

« 2. Gli altri cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi infraciditi, i pesci che hanno subito un periodo di fermentazione, ed altri simili. »

(Approvato.)

Ora rileggo e pongo ai voti gli altri numeri 3, 4, e 5.

« 3. I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

» 4. Le carni di animali morti di malattia;

» 5. Le bevande adulterate con miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura, per dar loro un determinato sapore o colore. »

(Approvati.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 120.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Si passa alla discussione dell'articolo 129 sul lavoro dei fanciulli.

« Art. 129. Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opifici e nelle miniere i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, ove non risulti che abbiano compiuta l'età di 9 anni.

» Non si possono ammettere i minorenni di 10 anni, quando non risulti che siano stati vaccinati, e non consti da un certificato medico che siano sani ed atti al lavoro cui vengono

destinati, e che questo lavoro non sia nocivo alla loro salute.

» Chiunque metterà al lavoro un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, senza il concorso delle sopra indicate condizioni, incorrerà in una multa estensibile a lire 100. »

La parola spetta all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Questo Titolo VII comprende una grande innovazione, come già ebbi l'onore di avvertire nella discussione generale; ed io rinnovo le mie congratulazioni alla Commissione ministeriale, all'onorevole Ministro dell'Interno e all'onorevole Commissione Senatoria, per avere proposto questa benefica riforma. Questo Titolo mira a tutelare la causa dei fanciulli operai, causa raccomandata altamente, non solo dall'umanità, ma anche da un grande interesse sociale; imperocchè importa alla società che questi piccoli operai possano crescere uomini forti e robusti, e che il lavoro eccessivo, a cui possono andar soggetti nella tenera età, non impedisca il loro sviluppo fisico e morale.

L'articolo 129 fissa a nove anni il minimo dell'età, alla quale questi fanciulli possono essere ammessi nelle officine, negli opificii e nelle miniere. In ciò il progetto si attiene al sistema del *Bill* inglese del 1833, ed all'Ordinanza prusiana del 1839. La legge francese del 1841 aveva fissato il minimo dell'età a 8 anni; ma importa avvertire, o Signori, che l'Assemblea francese dell'attuale Repubblica, come ebbi l'onore di notare nella discussione generale, per iniziativa del deputato Joubert, ha preso nuovamente in esame il progetto di legge sul lavoro dei fanciulli, che era stato preparato dal Consiglio di Stato sotto l'Impero; e quanto al *minimum* dell'età, dopo una lunghissima discussione, alla quale presero parte eminenti oratori, precisamente in una seduta del gennaio di quest'anno 1873, passò dagli otto anni fissati dalla legge del 1841, ai dieci anni.

Questo aumento di due anni all'età richiesta nei fanciulli per poter essere ammessi al lavoro negli opificii e nelle miniere non fu fatto leggermente dalla Assemblea di Versaglia. Il Relatore Tallon, nel dar ragione di questa innovazione ebbe a notare che, in una inchiesta fatta dal Governo Imperiale, 38 Consigli Generali e 36 Camere di Commercio avevano opinato perchè il *minimum* dell'età fosse portato a 10 anni. E questo termine appunto dei 10 anni fu adottato nel 2. articolo del progetto sul lavoro dei

fanciulli discusso dall'Assemblea di Versaglia. Ecco il tenore di quell'articolo:

« *Les enfants ne peuvent être employés par des patrons, ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l'âge de dix ans révolus.* »

Mi permetterei quindi di pregare la Commissione a volere accettare l'emendamento che io proporrei alla prima parte dell'articolo 129, e che consisterebbe appunto nel portare il *minimum* dell'età, da nove a dieci anni.

Nel far questa proposta, non sono mosso soltanto da considerazioni d'ordine fisico e sanitario, ma anche da considerazioni di ordine morale; imperocchè, quanto più i fanciulli rimarranno nella famiglia prima di entrare nelle officine, tanto più saranno sviluppati, non solo fisicamente, ma anche moralmente, avendo avuto maggior tempo per essere più istruiti ed educati.

L'Assemblea dell'attuale Repubblica francese portò, come dissi, il *minimum* dell'età, dagli otto anni fissati dalla legge del 1841, agli anni dieci. Ad esempio della Francia, proporrei anch'io che l'età dei nove anni, stabilita nell'articolo della Commissione e del Ministero, fosse portata ad anni dieci.

Io voglio sperare che la Commissione non avrà difficoltà di accettare questo piccolo cambiamento; e tanto più m'induco a proporlo, inquantochè nel secondo comma di quest'articolo 129 è detto che « non si possono ammettere i minorenni di dieci anni. »

Quando nella prima parte dell'articolo 129 l'età dei 9 anni sia portata a 10, la seconda parte dello stesso articolo, che fissa la condizione dell'ammissione per i minorenni, rimane in armonia colla prima.

Quindi io proporrei di fare di queste due parti un membro solo, e dire:

« Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opificii e nelle miniere i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, ove non risulti che abbiano compiuta l'età di 10 anni, che siano stati vaccinati e non consti da un certificato medico, che siano sani ed atti al lavoro cui vengono destinati, e che questo lavoro non sia nocivo alla loro salute. »

Ecco la proposta di emendamento che io sottopongo alla Commissione, all'onorevole Ministro ed al Senato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRE SIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Le considerazioni con le quali l'onorevole Senatore Chiesi ha accompagnata la sua proposta, di modificare l'età nella quale i ragazzi possono prender parte ai lavori delle officine, sono senza dubbio molto gravi, e nessuno di noi certamente si opporrebbe ad essa, considerata esclusivamente sotto il rapporto dell'educazione maggiore che i ragazzi potrebbero ricevere dimorando più a lungo in famiglia, e anche sotto il rapporto igienico, inquantochè potrebbero acquistare maggior forza per resistere, senza danno della salute, al lavoro dell'officina. Ma bisogna pure tener conto di altre considerazioni e di altri bisogni.

È evidente che nella classe povera, i ragazzi sono di gravissimo peso alla famiglia, e i parenti, essendo generalmente operai, non possono guadagnar molto da provvedere alla famiglia, specialmente quando è numerosa, e quindi cercano di trarne partito il più presto possibile.

Certamente bisogna evitare un eccesso, qual sarebbe quello che, spinti da tale bisogno, volessero adoperar le forze ancora tenere e fragili dei loro fanciulli per ricavarne profitto. Ma non bisogna poi cadere nell'altro inconveniente, di volere che rimangano inoperosi a carico della famiglia, quando i parenti potrebbero trarre profitto, senza che ne patissero, dall'opera delle loro braccia. Ecco le due contrarie difficoltà che bisogna cercar di cansare.

D'altra parte, siccome questa è una legge restrittiva della libertà individuale e dell'autorità paterna, è ben chiaro che bisogna procedere con molta cautela, per non circoscriverle di troppo.

Questa questione dell'età, è stata discussa e risolta in diverso senso dalle varie nazioni civili, dove particolarmente le industrie sono molto in fiore, e dove la popolazione operaia è assai numerosa.

Io credo, che oggidì ancora in Inghilterra l'età per poter frequentare l'officina, sia stabilita ai nove anni. È vero che in Francia, ultimamente, dopo una lunghissima discussione, finalmente prevalse l'opinione di coloro i quali vollero, da otto anni che tale era l'età fissata, portarla a 10; ma bisogna anche considerare che in Italia, paese più meridionale per certo delle altre nazioni citate, lo svolgimento delle forze avviene molto prima; e un ragazzo da noi a

9 o 10 anni, è certamente più sviluppato e di corpo e d'intelligenza, che non lo sia in Inghilterra e anche nella Francia un fanciullo della stessa età; cosicchè, a me pare, che l'età fissata dalla Commissione sia molto congrua, e che possa evitare gli inconvenienti messi innanzi dall'onorevole Senatore Chiesi. Da un'altra parte, noi non restringiamo di troppo l'autorità paterna, e nello stesso tempo offriamo un mezzo di più alle famiglie bisognose, di poter trarre dalla loro figliuolanza, il più presto possibile, qualche lucro della loro opera.

Aggiungerò ancora, che in Italia noi abbiamo certe industrie, nelle quali non si richiede molta forza fisica, e l'opera del ragazzo riesce assai opportuna, come per esempio l'industria della filatura delle sete, che è la più divulgata in tutta l'Italia, e dove appunto maggiormente si adoprano e sono preferiti i ragazzi, perchè più adatti, direi, per tali lavori che non lo sieno gli stessi adulti, trattandosi d'un lavoro che richiede molta delicatezza.

Io non sarei pertanto propenso ad eccedere l'età di nove anni proposta dalla Commissione. Quando poi vedremo che si svilupperanno nel paese altre industrie nelle quali l'opera dei ragazzi troppo teneri possa esser nociva alla loro salute, allora saremo sempre in tempo a modificar la legge accrescendo questo limite di età; ma per ora non mi pare che questo bisogno ci sia.

Altrimenti, noi non faremmo altro, in certo qual modo, che diminuir quella classe di persone fra le quali si scelgono gli operai per le industrie indigene, e quindi far crescere la ricerca e il prezzo della man d'opera. E siccome siamo una nazione, in materia d'industrie, ancora, non voglio dire in fasce, ma nei primordi, e abbiamo mestieri che queste industrie trovino il lavoro a buon mercato per potersi sviluppare e progredire di fronte alle altre nazioni, anche per questo lato non converrebbe abbondare in restrizioni.

Io ho veduto una legge sul lavoro, votata ultimamente in Danimarca; e veramente il minimo di età quivi stabilito è di 10 anni; ma, ripeto, ci è una gran differenza, tra lo sviluppo delle forze fisiche in quel paese e in Italia. Laonde mi pare che queste considerazioni giustificino la diminuzione di un anno, che noi proponiamo nella legge.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Le considerazioni che ha fatte l'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sono certamente gravissime, nè io sono così temerario da voler sostenere con ostinazione di aver ragione in una questione tanto delicata, decisa diversamente dall'Inghilterra e dalla Germania da una parte, che fissarono il *minimum* dell'età ad anni 9, e dalla Francia dall'altra, che, due mesi or sono, portò l'età degli 8 anni, di cui si contentava la prima legge del 1841, alla età d'anni dieci. Lascio quindi giudice della mia proposta l'onorevole Commissione. Io certamente, e lo dichiaro con tutta franchezza, preferirei l'età di anni 10, sì perchè i fanciulli di tenera età non siano troppo presto assoggettati a lavori e fatiche che possono alterarne la salute e riuscir loro fatali per tutta la vita impedendone quel fisico sviluppo di cui per natura sarebbero capaci; e sì ancora perchè in età troppo verde non siano tolti alle cure della famiglia, che li educa ed istruisce.

Ad ogni modo, penetrato dell'importanza della questione, non insisto sul mio emendamento e mi rimetto al giudizio della Commissione.

Solamente vorrei pregare l'onorevole Commissione a dar ragione della seconda parte dell'articolo 129, la quale non mi sembra molto in armonia colla prima.

Infatti, nella prima parte è fissata l'età di 9 anni, e nella seconda parte poi è detto: *non si possono ammettere i minorenni di 10 anni, quando non risulti che siano stati vaccinati, ecc.* La prima parte contempla i fanciulli di 9 anni, la seconda quelli di 10. Questa differenza tra le due parti, quanto all'età dei fanciulli, ha bisogno di una spiegazione, che io invoco dalla gentilezza della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Ho preso la parola per indicare una correzione che va fatta qui.

Bisogna togliere a questo paragrafo le parole: *i minorenni di 10 anni* e bisogna lasciare soltanto le altre parole: *Non possono essere ammessi quando non risulti, ecc.*

PRESIDENTE. Si tolgono dunque le parole *i minorenni di 10 anni*.

Senatore DES AMBROIS. L'articolo verrebbe redatto così:

« Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opifici e nelle miniere i fanciulli dell'uno

e dell'altro sesso, ove non risulti che abbiano compiuta l'età di 9 anni, e siano stati vaccinati ecc. »

PRESIDENTE. Si uniscono le due prime parti dell'articolo, il quale sarebbe così concepito:

« Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opifici e nelle miniere i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, ove non risulti che abbiano compiuta l'età di 9 anni, e sieno stati vaccinati e non consti da un certificato medico che siano sani ed atti al lavoro cui vengono destinati, e che questo lavoro non sia nocivo alla loro salute.

« Chiunque ammetterà al lavoro un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, senza il concorso delle sopra indicate condizioni, incorrerà in una multa estensibile a lire 100. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io avea domandato la parola per proporre a questo articolo 129 due emendamenti, l'uno relativo all'età dei fanciulli, e l'altro alla penalità.

Per quel che riguarda l'età dei fanciulli, io penso che se possono lavorare all'età di nove anni compiuti in Inghilterra, lo potrebbero in Italia ad otto anni compiuti, sempre con quella moderazione da non rendere il lavoro nocivo alla loro salute. Per gli artigiani e per la gente di campagna, che non vivono di entrate, i figli sono un fondo produttivo. Ma poichè l'onorevole Senatore Chiesi ha ritirato la sua proposta, io ben volentieri, per non prolungare la discussione, mi astengo dal farla mia.

Per quel che riguarda poi la penalità, a me sembra insufficiente la multa di lire 100 contro coloro che impiegano negli opifici e stabilimenti fanciulli minori di nove anni.

È uno spettacolo veramente miserando quello di vedere agglomerati fanciulli di tenerissima età negli stabilimenti industriali e negli opifici per la ingordigia dei mercanti, i quali ben volentieri pagheranno la multa di lire 100 per non perdere il lavoro di questi fanciulli, il quale lavoro frutta assai a discapito della salute di questi esseri innocenti.

Per colpire adunque nel segno, e frenare questa turpe avidità, io propongo che, alla multa, si aggiungesse anche *la pena del carcere sino a tre mesi secondo le circostanze dei casi*.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola,

Senatore BERETTA. Io ho veduto con soddisfazione che l'onorevole Senatore Chiesi si sia arreso al desiderio manifestato dall'onorevole signor Ministro e dalla Commissione, di lasciar correre l'età di nove anni, come il *minimum*, cui possono essere obbligati i fanciulli al lavoro; poichè noi dobbiamo incoraggiare le industrie, e non mettere troppi freni al loro sviluppo. Ma io credo che la Commissione giustamente aveva accennato al termine di dieci anni, poichè diversamente in quest'articolo noi non vediamo definita l'età dei fanciulli.

Quando si levi questo termine di 10 anni, quale sarà l'età dei fanciulli?

A me pare che bisognerebbe stabilire fino a quale età sono considerati fanciulli.

Io aveva creduto appunto, che la Commissione avesse voluto considerare la fanciullezza fino a dieci anni, e che dopo quest'età i fanciulli non cadessero più sotto le prescrizioni di quest'articolo.

Ora che quest'età è levata. Vorrei domandare alla Commissione fino a qual'altra età, crede che si debbano ritenere fanciulli?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare in quest'aula nella discussione generale di questo progetto di legge, applaudendo al pensiero che aveva diretto la compilazione del presente titolo, presi intanto la libertà di affermare che esso non raggiungeva totalmente il lodevole scopo a cui mirava la Commissione.

Di fatti, si parla qui dell'innocuità del lavoro, quanto alla sua natura e quanto alla sua durata, ma però non si parla del modo e della misura del lavoro. Le ragioni di quest'osservazione, come già dissi allora, io le traggo dall'essere stato testimonia del lavoro dei fanciulli in Sicilia, nelle miniere di zolfo. Tutti sanno che in quelle miniere, il trasporto del minerale dalle gallerie al deposito esterno, è fatto dai fanciulli. Ora, io mi sono trovato presente nel momento in cui uscivano quei ragazzi, e dico il vero ne sono rimasto commosso. È sì faticosa quell'erta che salgono, è sì sproporzionato alle loro forze il carico che viene loro imposto, è sì sconcio il modo onde quel cestello si addossa sopra una delle spalle, da vederli sbucare dalla miniera trafelati ed ansanti che destano pietà. Mi pare

che a questo eccesso di fatica si potrebbe mettere un limite riguardo al peso; non sarebbe difficile l'ordinare che un ragazzo ogni viaggio non dovesse portare più di otto chilogrammi. Fatti i debiti calcoli, un ragazzo dagli otto ai nove anni non può portare un peso maggiore salendo una scala ripida. Rammento di avere esaminato alcuni di quei fanciulli e di averli trovati quasi tutti colla spina deviata, perchè costretti a portare sempre da un lato quel peso. Io credo, ripeto, che questa limitazione di peso si possa fare; non più di otto chilogrammi per viaggio; si faccia qualche viaggio di più se si vuole, ma che il peso sia limitato, altrimenti ne segue un danno manifesto alla conformazione del corpo.

Io credo che nella pratica si potrebbe anche esigere che si avesse un piccolo sacco invece di un cestino, perchè un sacco gravita ugualmente su tutto il dorso.

E quanto alla controversia qui insorta riguardo alla età più o meno atta al lavoro, mi sembra pure che si dovrebbe fare una distinzione del lavoro di agilità e di destrezza, da quello di forza; per i lavori di destrezza come quello di gettare fiocchi di cotone nella macchina, io credo che anche un fanciullo di 8 anni possa riescire; ma per i lavori di forza, come sono quelli dei *carusi*, come li chiamano in Sicilia i fanciulli che trasportano il minerale di zolfo, si dovrebbe esigere la età di 10 anni.

Ed è la età decenne che si richiede ora in Francia ed in Svezia, perchè i fanciulli siano ammessi a lavorare negli opificii. Al quale disposto di legge l'onorevole Signor Ministro dell'Interno oppone come eccezione, il precoce sviluppo dei giovanetti nei nostri climi. A questo proposito sarebbe però da osservare, che precocità di sviluppo non equivale a precoce acquisto di forza. Imperocchè, tanto nel regno vegetale, come nell'animale, il crescere innanzi tempo trae seco una certa flacidità della fibra, una organizzazione incompleta, mentre lo sviluppo lento e graduale importa una struttura più soda.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Maggiorani desidera che nella legge venga ben determinata la qualità e la misura del lavoro per i fanciulli che frequentano le fab-

briche industriali, al fine d'impedire che l'eccesso o il peso straordinario del lavoro possa recar grave danno allo sviluppo fisico de' ragazzi e nuocere alla loro costituzione. Questo è vero; e se si potesse fare, sarebbe un gran miglioramento che si verrebbe a introdurre in vantaggio della sanità pubblica; ma se ben si considera con quali modi si possa raggiungere questo scopo filantropico, io credo che entriamo in un dedalo di difficoltà da cui non potremo più uscire tanto facilmente: bisognerebbe, per ogni qualità di lavoro e per ogni fabbrica, stabilire un regolamento apposito, che poi sarebbe facilmente deluso.

Io deploro, come l'onorevole Maggiorani, che in certe industrie si adoperi la forza de' poveri ragazzi per opere molto superiori alla loro robustezza. Ma, da un'altro lato, veggo un potente aiuto alle umane forze ne' progressi continui della civiltà e della industria. E ne abbiamo una prova nella stessa Sicilia, ove appunto l'onorevole Senatore Maggiorani osservava e metteva in rilievo l'improbabile fatica d'impiegarvisi ragazzi che scendono e salgono per scale ertissime dal fondo delle miniere di zolfo; nella Sicilia, dico, ove da qualche tempo si sono introdotte macchine per sollevare e portar fuori il minerale. Lo stesso è sperabile, per non dir certo che avverrà, nell'esercizio dell'altre industrie, di mano in mano che i meccanismi perfezionati si faranno strada, e che gl'industriali troveranno il loro tornaconto a valersene, attenuando così le fatiche, che oggi, massime in certe specie di lavori, sono veramente improbe per gli operai di qualsiasi età. E se noi paragoniamo il modo di esercitare le diverse industrie, solamente da venti anni in qua, noi dobbiamo al certo rallegrarci dei progressi fatti, che si sono pure estesi anche all'agricoltura, coll'applicazione, fra le altre macchine, dei trebbiatori, per esempio, che risparmiano ai poveri contadini un lavoro veramente micidiale.

Osserverò per altro che, se fin d'ora vogliamo imporre troppi obblighi ai fabbricanti, noi incepperemo grandemente le industrie, e finiremo per arrenarle.

Del resto, io sono ben lontano dal considerare le disposizioni inserite in questo progetto di legge, per quel che riguarda il lavoro dei fanciulli, e i provvedimenti igienici relativi alle fabbriche e agli opifici, come complete. Egli è certo che bisognerà ritornarvi sopra

con leggi speciali: le disposizioni presenti, anche solo limitate al lavoro dei fanciulli, non bastano. Qui si stabiliscono delle cautele puramente igieniche, ma vi sono poi anche altri aspetti sotto ai quali quest'argomento vuol essere trattato, quello della moralità, particolarmente, la quale non va trascurata, e quello del lavoro in genere degli operai, qualunque ne sia l'età.

Leggi siffatte esistono si può dire per tutto, e ormai è tempo che anche noi vi portiamo la nostra attenzione. Il Ministero dell'Interno ha già a questo riguardo cominciato qualche lavoro, si è già provveduto di parecchi dati statistici, e si è messo d'accordo col Ministero del Commercio, appunto per conoscere le condizioni in cui versano le nostre industrie, la qualità e quantità degli operai che vi si adoprano, la misura del loro lavoro, ond'essere quindi in grado di proporre tutti quei provvedimenti, che non solo dal lato igienico, ma anche sotto gli altri rapporti, si stimeranno opportuni.

Per ora frattanto io non reputo che convenga estender maggiormente le disposizioni di questa legge, salvo che non si facciano proposte nel rispetto dell'igiene, il solo scopo che abbia questa legge.

Certo, ripeto, all'interesse igienico si aggiunge il morale, e quello della educazione ed istruzione. È evidente che i ragazzi raccolti negli opifici, non vi devono essere siffattamente adoperati nel lavoro, da non aver più tempo d'attendere alla loro istruzione. È dovere del Governo di provvedere che questa istruzione loro non manchi; ma non è in questo progetto di legge che si debba trattare di tali argomenti. Ripeto però che questi formeranno oggetto di una legge speciale, che sarà con la maggior cura preparata e proposta a suo tempo dal Ministero al Parlamento.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Io aveva in animo di proporre un'aggiunta alla seconda parte dell'articolo 129 per determinare una qualche condizione sulla istruzione ed educazione di questi fanciulli, e ciò ad imitazione ed esempio di tutte le leggi vigenti in Europa sul lavoro dei fanciulli impiegati nelle manifatture e negli opifici.

L'Inghilterra, la Germania, la Francia, nelle

leggi che ho citate, non ebbero in mira soltanto la salute e lo sviluppo fisico di questi fanciulli, ma con savie disposizioni provvidero altresì alla loro educazione ed istruzione. Imperocchè importa allo Stato, importa alla nazione, che questi piccoli fanciulli crescano e divengano, non solo vigorosi e robusti operai, ma altresì uomini leali ed onesti, e possano essere un giorno nelle file dell'esercito strenui e forti difensori della patria e della bandiera nazionale.

Ma dopo la dichiarazione or ora fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, che questa legge non è che un primo passo, e si limita solo alla tutela della salute e dello sviluppo fisico di questi piccoli operai, e che con altre leggi speciali, le cui disposizioni sarebbero estranee ad un Codice sanitario, sarà provveduto alla loro educazione ed istruzione; dopo questa esplicita dichiarazione, dico, dell'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, della quale con tutto l'animo prendo atto, dichiaro di astenermi dal fare qualsiasi aggiunta e proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dopo quanto è stato detto a questo proposito, rinunzio alla parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io trovo giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Miraglia, di aggravare cioè un poco la pena, proposta dall'art. 129 del progetto che discutiamo, contro coloro che ammettessero al lavoro un fanciullo fuori delle condizioni prevedute dall'articolo stesso; poichè vi possono essere speculatori, i quali avvantaggiandosi dell'opera di questi fanciulli, paghino volentieri una multa di 100 lire, facendola scontare dal lavoro accresciuto dei fanciulli medesimi.

Nonpertanto io credo che l'aggravamento di pena proposto dall'onorevole Miraglia, non possa accettarsi come pena ordinaria, per la prima contravvenzione che si commettesse. Io l'adotterei solo nei casi di recidiva, quando cioè colui che si è avvantaggiato dell'opera di questi fanciulli, condannato una volta, ricadesse nella stessa contravvenzione; mostrando costui colla sua pertinacia un'ingordigia di speculazione sul lavoro di questi poveri esseri, è giusto che la pena si aggravi, e si porti fino al carcere. Ecco

perchè io direi « in caso di recidiva, possono essere condannati anche alla pena del carcere da sei giorni a tre mesi secondo la gravità dei casi. »

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.
Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta fatta dall'onorevole Ministro.

Senatore MIRAGLIA. Ed io accetto la modificazione al mio emendamento fatta dall'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi si è fatto notare che in tutte le contravvenzioni alle disposizioni di questo Codice, la misura più grave che si è adottata, è stata quella di comminare la pena del carcere sino ad un mese.

Quindi, per non escire dai confini in cui le sanzioni penali di questo Codice sono state ristrette, credo sia giusto ed opportuno di limitarsi alla pena di un mese di carcere. Sarei perciò d'avviso che l'aggiunta da farsi all'articolo di cui parliamo potesse essere formolata così: « Nei casi di recidiva, può alla multa aggiungersi la pena del carcere estensibile ad un mese. »

PRESIDENTE. Secondo le diverse proposte l'articolo 129 verrebbe ad essere così espresso:

« Art. 29. Non saranno ammessi al lavoro nelle officine, negli opificii e nelle miniere, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso se non resulti che abbiano compiuta l'età di 9 anni, che sieno stati vaccinati e non consti da un certificato medico che siano sani ed atti al lavoro cui vengono destinati e che questo lavoro non sia nuocevole alla loro salute.

» Chiunque ammetterà al lavoro un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso senza il concorso delle sopraindicate condizioni, incorrerà in una multa estensibile a lire 100; in caso di recidiva, può essere aggiunto alla multa, il carcere estensibile a un mese. »

La Commissione accetta l'articolo così redatto?

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io devo tornare ad insistere perchè sia stabilita un'età per determinare fino a qual termine possa esser conside-

rato un ragazzo per fanciullo. La Commissione, come già dissi, aveva messo il termine di 10 anni, che è stato tolto, e vedo che negli articoli successivi sono considerati come fanciulli i minorenni fino ai sedici anni. Ora domando se s'intende di voler questi certificati per tutti i fanciulli fino ai 16 anni.

Io proporrei in tal caso che al capoverso ove dice: « Chiunque ammetterà al lavoro un fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, ecc., ecc. » si aggiungessero le parole, *che non abbia compiuto l'età di 14 anni.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che la difficoltà promossa dall'onorevole Senatore Beretta, trovi conveniente spiegazione nell'articolo 129 stesso.

A me sembra che questo articolo non abbia veramente bisogno della specificazione che egli vi vorrebbe inserire.

In effetto: che cosa dispone questo articolo? Questo articolo comprende due ipotesi, ed ha sanzioni penali per tutte e due.

Nella prima la regola generale è, che non siano ammessi nelle officine, opifici, e miniere i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, ove non risulti che abbiano compiuta l'età di anni 9.

E questa è la regola generale; prima di 9 anni nessun fanciullo può essere ammesso al lavoro.

Dopo i 9 anni, il legislatore, prevede un altro caso; quello che questi fanciulli tanto dell'uno che dell'altro sesso siano in età minore di 10 anni compiuti.

Voci. È tolto, è tolto...

PRESIDENTE. La seconda parte è fusa con la prima, si sono soppresses le parole: « non si possono ammettere i minorenni di 10 anni » e si legge così:

« Ove non risulti che abbiano compiuto l'età di 9 anni » e continuando: « che siano stati vaccinati e non consti da un certificato medico ecc. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma allora, se la seconda parte dell'articolo è fusa colla prima, sembrami che debbano svanire tutti i dubbi cui accennava l'onorevole Senatore Beretta.

Infatti è stabilito che non si possono ammettere al lavoro i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso se non abbiano nove anni compiuti e dei

quali non consti da certificati medici che sieno sani, robusti ed atti ai lavori cui debbono essere adoprati.

Chiunque contravvenga a tali disposizioni incorre nella multa estensibile a lire cento e se recidivo, oltre alla multa, può essere condannato ad un mese di carcere.

Parmi adunque che quanto domanda l'onorevole Beretta, stia già nell'articolo che si discute.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Forse mi sarò male espresso ma la mia intenzione era che si dichiarasse fino a quale età si ritenga che un ragazzo sia fanciullo, inquantochè è prescritto che non si possa prendere nelle officine un fanciullo dopo i 9 anni, se non ha il certificato di essere stato vaccinato, di essere sano ed atto al lavoro.

Ma fino a qual età? Se uno prenderà un ragazzo di 15 anni, per esempio, dovrà richiedere questo certificato? Fino a quale età sarà considerato fanciullo, e quindi obbligato il proprietario dell'opificio di richiedere al medesimo quegli attestati che sono prescritti da quest'articolo?

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ho chiesto la parola perchè voleva determinare l'idea benissimo svolta dall'onorevole Beretta, cioè sino a quando si dovrà domandare il certificato. Egli ha proposto l'età di 14 anni.

In quanto alla vaccinazione è obbligatoria; in quanto all'altra parte, credo che la Commissione vi ritornerà sopra.

Senatore DES AMBROIS. Io propongo che l'articolo sia rinviato alla Commissione, appunto perchè sia presa in esame questa proposta del Senatore Beretta.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, l'articolo è rinviato alla Commissione.

Si dà lettura dell'articolo 130.

« Art. 130. Sotto la stessa pena comminata dall'articolo precedente, è vietato applicare al lavoro dalle 9 della sera alle 5 del mattino seguente i fanciulli che non abbiano compiuti gli anni 14. »

Prego la Commissione a voler riflettere, se si possa limitare qui la pena, ovvero se si debba adottare quella ch'è stabilita negli articoli precedenti.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sotto le medesime pene.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno facendo opposizione, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 131. I fanciulli dai 9 ai 12 anni compiuti non potranno farsi lavorare più di 8 ore per giorno ed avranno riposo intermedio almeno di 2 ore.

» I fanciulli dai 12 ai 16 anni compiuti non potranno farsi lavorare più di 10 ore per giorno e avranno pure un riposo intermedio di 2 ore.

» Agli uni e agli altri dovrà concedersi inoltre un intero giorno di riposo per settimana.

» Le contravvenzioni al disposto di questo articolo saranno punite colla ammenda da lire 5 a 50. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Per le medesime ragioni poco fa accennate, propongo la seguente aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 131: *ed in caso di recidiva anche cogli arresti, secondo le circostanze dei casi.*

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia propone di aggiungere alla fine di questo articolo le parole seguenti: « e in caso di recidiva anche cogli arresti, secondo la gravità dei casi. »

Il Ministro consente?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento, perchè è in corrispondenza colle disposizioni già adottate.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo per porlo ai voti.

« Art. 131. I fanciulli dai 9 ai 12 anni compiuti non potranno farsi lavorare più di 8 ore per giorno ed avranno un riposo intermedio almeno di 2 ore.

» I fanciulli dai 12 ai 16 anni compiuti non potranno farsi lavorare più di dieci ore per giorno e avranno pure un riposo intermedio di 2 ore.

» Agli uni e agli altri dovrà concedersi inoltre un intero giorno di riposo per settimana.

» Le contravvenzioni al disposto di questo articolo saranno punite colla ammenda di L. 5 a 50, e in caso di recidiva anche cogli arresti, secondo le circostanze. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Poichè è presente l'onorevole Ministro della Giustizia, si potrà riprendere l'esame della parte che riguarda i veleni, intorno alla quale la Commissione è disposta a riferire.

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'articolo 67 dalla Commissione venne modificato come segue: si è tolto il primo comma ed è stato riserbato solamente il secondo il quale dice:

« Sotto il nome di veleni si intendono comprese tutte le sostanze semplici o composte, che anche in piccola dose possono produrre effetti pericolosi. »

Sono state qui soppresse le parole « e letali. »

PRESIDENTE. Il Ministero accetta questa modificazione fatta all'articolo 67?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione sull'articolo 67.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvata.)

Prego l'onorevole Relatore di riferire sull'articolo 68.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'art. 68 sarebbe lasciato com'è fino alle parole: *sono puniti* cambiando solo le parole: *ammenda da 120 a 300 lire*, in quelle di una *multa estensibile a lire 300*.

Sarebbe tolta la parte contenuta nella lettera A, perchè si trova nel Codice penale; e poi una disposizione in ultimo vi provvederà.

Resterebbero le lettere B, C, e D, tali e quali.

PRESIDENTE. Dunque la prima parte dell'articolo sta come è proposta colla semplice modificazione che riguarda la penalità. Si direbbe: *con multa estensibile a lire 300*.

La lettera A è soppressa, le altre lettere rimangono quali sono.

Senatore BURCI, *Relatore*. Le altre rimangono.

PRESIDENTE. Rileggo dunque quest'articolo così concepito:

« Art. 68. I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici, autorizzati a ritenere veleni, e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, sono puniti con multa estensibile a lire 300:

» a) Se non conservino i veleni in recipienti formati e coperchiati di solida materia;

» b) Se sopra i recipienti non è scritta, a caratteri chiaramente visibili la parola VELENO;

» c) Se per preparare e vendere i veleni non

adoperano bilancie, pesi e strumenti destinati esclusivamente a quest'uso.»

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Come è stato già proposto da alcuni farmacisti, sostituirei la parola *eroici* a quella di *veleni*, acciò il cliente che va a far spedire una ricetta non riceva una cattiva impressione nel vedere a grandi caratteri scritto *veleno* in alcuno dei barattoli da cui dovranno estrarsi gl'ingredienti del medicamento.

Il vocabolo *eroici*, non ha sinistra interpretazione, e non può spaventare alcuno. Sarebbe una parola di convenzione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Veramente la Commissione ha ricevuto anch'essa una proposta stampata relativa al cambiamento di questa parola. La parola *veleni* vorrebbe esser tolta per sostituirvi la parola *eroici*. Se fosse una parola la quale potesse essere da tutti ugualmente intesa e consuonasse poi con altre parole, che sono nel Codice penale, la Commissione non avrebbe difficoltà ad accettare la parola *eroici* invece della parola *veleni*. Ma bisogna considerare anche, che la parola *veleno* è una parola comune, per cui un novizio che andrà in una farmacia, leggendo la parola *eroico*, potrebbe forse credere che si trattasse di un elisir di lunga vita che potesse essere utile alla salute; ma quando legga la parola *veleno*, veramente legge una parola che lo fa trepidare.

È verissimo quello che dice l'onorevole Senatore Maggiorani; questa parola non fa una buona impressione sopra quello che va a comperare i medicamenti, tanto più che dev'essere la parola ben scolpita e chiara. Ma se si mette in confronto il vantaggio di questa parola, che è comune nei trattati della medicina legale, comune nel Codice penale, con la parola *eroico*, si vedrà che i vantaggi di mantenere questa parola, superano i danni, e perciò la Commissione sarebbe di opinione di mantenerla.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Maggiorani nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo come è stato testè letto.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'articolo 69 è stato sospeso perchè quest'articolo come era stato posto nel progetto ministeriale, si trova riprodotto nel Codice penale, di modo che è inutile che quest'articolo prenda luogo nel Codice sanitario; perciò la Commissione ha creduto di sopprimerlo e prenderebbe il numero 69, quello che ora sarebbe l'art. 71, togliendone le parole: *La disposizione dell'art. 69 non è applicabile*, (poichè l'articolo 69, come ho detto, è stato soppresso) e che per conseguenza comincierebbe:

« Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi, o di veterinarii, dovranno in questi casi trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite, e rilasciarne copia all'acquirente che la domandi.

» I contravventori incorreranno nella multa estensibile a lire 300. »

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di farmelo passare.

L'articolo sarebbe adunque così espresso:

(*Vedi sopra.*)

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io prego la Commissione a riflettere se in questo caso la multa non sia eccessiva. Il farmacista ha ogni interesse di conservare l'originale delle ricette e di tenere in ordine i registri, per non andare incontro alle maggiori pene a cui sarebbe soggetto, quando si dimostrasse che ha venduto illegalmente un veleno. Quindi non si può ammettere, se non che come una semplice svista, se egli qualche volta non conserva l'originale come avrebbe interesse di fare. Mi pare quindi che questa sarebbe una cosa scusabile, e punibile soltanto in via disciplinare con una semplice ammenda.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io, che ho avuto l'onore d'intervenire alle sedute della Commissione, mi permetto di far osservare all'onorevole Senatore Giovanola, che la disposizione dell'articolo in discussione si è scritta nell'interesse dei farmacisti e della pubblica sanità, ferme restando

le disposizioni dell'articolo 410, che punisce il farmacista che vende i veleni senza le prescrizioni del medico.

Ora, per constatare che in realtà il farmacista, somministrando il veleno, abbia ubbidito alla prescrizione del medico, fa d'uopo ch'egli conservi le ricette come titolo della regolarità nel servizio della farmacia. La semplice omissione di tali cautele costituisce una contravvenzione punibile con multa, ai termini dell'articolo in discussione.

Queste poche osservazioni mi sembrano sufficienti per tranquillizzare l'animo dell'onorevole Giovanola.

PRESIDENTE. Il Senatore Giovanola insiste?

Senatore GIOVANOLA. Io non insisto.

PRESIDENTE. L'articolo 71 elaborato dalla Commissione resta dunque concepito così:

(V. sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Restano ancora ad esaminare gli articoli 93, 94 e 95.

Senatore BURCI, *Relatore*. Scusi, signor Presidente, vi sarebbero ancora due altri articoli relativi a questo capo.

Uno di essi sarebbe nuovo, e starebbe in relazione alla proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Nell'ordine numerico prenderebbe il numero 70, e sarebbe così concepito: « Nel rimanente si applicheranno le disposizioni sancite dal Codice penale riguardo alla fabbricazione, ritenzione, vendita o distribuzione dei veleni. »

PRESIDENTE. Questa sarebbe la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, la quale completerebbe questo capo, per cui quest'articolo sarebbe l'ultimo.

Senatore BURCI, *Relatore*. No, scusi, sarebbe il penultimo, perchè a completare il capo ne rimarrebbe ancor uno, di cui darò lettura dopo la votazione di questo.

PRESIDENTE. Allora rileggo quest'articolo che deve poi essere il 70.

(V. sopra.)

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ha ora la parola il Relatore sull'ultimo articolo che deve completare questo capo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Rimane a questo capo un ultimo articolo, il quale corrisponde-

rebbe al num. 70 del progetto del Codice sanitario, così concepito:

« In tutti i casi preveduti nei precedenti articoli può essere aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione. Questa sospensione deve sempre essere aggiunta se il colpevole è recidivo.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo per porlo ai voti.

(V. sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Gli altri articoli non si sono potuti ancora esaminare per assoluta mancanza di tempo.

PRESIDENTE. Allora si passerà al

TITOLO VIII.

FABBRICHE, MANIFATTURE ED INDUSTRIE AGRICOLE INSALUBRI.

CAPO I.

Fabbriche e manifatture insalubri.

« Art. 132. Le manifatture e fabbriche le quali spandono esalazioni insalubri, o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti vicini saranno descritte in un elenco diviso in due classi.

» La prima classe, comprenderà quelle che dovranno essere isolate alla campagna, e lontane dalle abitazioni.

« La seconda quelle che non è assolutamente necessario che siano isolate e lontane dalle abitazioni, ma che è necessario che le operazioni che vi si fanno siano eseguite con mezzi e con sistemi speciali per non recare danno alla salute del vicinato.

» Questo elenco sarà compilato dal Consiglio superiore di sanità, al quale saranno aggiunti a questo effetto, per Decreto Reale, alcuni professori di chimica tecnica ed industriale.

» Questo elenco sarà pubblicato per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e servirà di norma per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 133. Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inserire in quello le fabbriche o manifatture

che posteriormente siano riconosciute insalubri.

» Ogni industriale avrà diritto di fare esaminare i metodi che saranno scoperti per togliere i pericoli di insalubrità delle industrie e manifatture da esso esercitate. »

(Approvato.)

L'art. 134, essendo soppresso, si passerà all'art. 135.

« Art. 135. Chiunque vorrà aprire una fabbrica o manifattura compresa nell'elenco citato, dovrà darne avviso in iscritto entro 15 giorni al Sindaco del Comune, sotto pena, mancando, di una multa di lire 100. »

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Sarebbe opportuno di togliere la parola, *mancando*, perchè superflua.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 135, colla soppressione della parola *mancando*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 136. Nel caso che il Sindaco verifichi che la legge non sia eseguita, o che per specialissime circostanze locali possano in tutto o in parte ammettersi le condizioni stabilite, ne farà rapporto al Prefetto, corredandolo del parere della Giunta e del Consiglio sanitario municipale.

» Il Prefetto provvede, sentito il Consiglio sanitario provinciale, e, ove lo creda, anche il Consiglio comunale.

» Contro le decisioni del Prefetto vi è ricorso al Ministro dell'Interno che decide, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 137. Le regole indicate nell'articolo antecedente sono seguite per la risoluzione dei ricorsi dei privati cittadini, sia contro lo stabilimento di nuove fabbriche e manifatture, sia contro quelle esistenti per il motivo che arrechino danno alla pubblica salute. »

(Approvato.)

« Art. 138. Le fabbriche e manifatture in attività, alla pubblicazione della presente legge, comprese nell'elenco indicato all'articolo 132, non potranno essere soppresse che per Decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

» Contro il Decreto del Prefetto vi è ricorso al Ministro dell'Interno, il quale deciderà, sen-

tito il parere del Consiglio superiore di sanità.»

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del Capo 2 di questo titolo:

CAPO II.

Industrie agricole insalubri.

Risicoltura.

Art. 139.

« La coltivazione del riso è permessa in tutte le Province del Regno sotto l'osservanza delle condizioni, norme e distanze prescritte dai Regolamenti, che sentiti i Consigli comunali sanitari e amministrativi ed i Consigli sanitari delle Province e dei Circondari, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

Ha la parola il Senatore Giovanola.

Senatore GIOVANOLA. Proponendomi di presentare al Senato alcune osservazioni di diritto sopra l'argomento delle risaie, sono ben lieto di vedere al suo posto l'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale come custode della giustizia, non potrà a meno di suffragare il mio assunto.

Io non intendo di trattare a fondo ed in ogni sua parte la questione delle risaie. Non parlerò nè dell'influenza miasmatica sulla quale non è raro d'incontrare uomini competentissimi nella scienza medica, che dopo averne lungamente ragionato, conchiudono colla celebre confessione di Socrate *hoc unum scio, me nihil scire*; non parlerò tampoco dei 42 milioni enunciati nella relazione del Ministro Pepoli, presentata alla Camera elettiva nel 1862, i quali 42 milioni a quest'ora, e per il progresso dell'agricoltura in genere, e per l'estensione presa dalla risicoltura in seguito alla provvida legge del 1866, possono essere divenuti 50 o 60. Fossero anche 100 a me non importa, poichè v'ha una cosa che val di più dei milioni, ed è la giustizia, il diritto, il rispetto alla proprietà.

La risaia è una proprietà legittima come qualunque altra, perchè creata dal lavoro sotto la tutela della legge.

Esistevano nei varii paesi d'Italia leggi diverse, alcune antiquate, altre difettose e da

tutti si desiderava che si provvedesse con una nuova legge generale secondo l'avanzata condizione dei tempi.

Dopo lunghi e maturi studi si venne alla legge del 12 giugno 1866 la quale votata dai due rami del Parlamento constata il nuovo diritto comune d'Italia in fatto di risaie. Questa legge in sostanza ordinava che i Consigli Provinciali, dovessero fare dei regolamenti per determinare ciascuno nel proprio territorio giusta le condizioni speciali del paese, sia la distanza dagli aggregati di abitazione, sia le condizioni principali della innocua coltivazione del riso. I Consigli provinciali corrisposero sollecitamente al voto della legge e compilarono con diligenza i loro regolamenti i quali, previo il parere dei Consigli sanitari e del Consiglio di Stato furono approvati dal Governo del Re, andarono in vigore e non suscitarono alcuna funesta conseguenza.

Non esiste adunque veruna ragione intrinseca di riformare radicalmente una legge che soltanto da pochi anni è in vigore, e funziona senza difficoltà.

Vedo bene che volendosi fare un Codice sanitario, che volendo noi dare all'Europa ed al mondo civile il primo esempio di una legge, la quale abbracci tutte le materie, nelle quali in qualunque modo può essere interessata la pubblica salute, vi si abbia a comprendere anche la legislazione delle risaie.

Ma questa non è una ragione per derogare dopo così breve tempo ai diritti stabiliti, e derogarvi con un danno notevole di coloro che hanno lavorato sotto la protezione della legge vigente.

Non dimentichiamo, o Signori, che, quando è promulgata una nuova legge organica che regola in modo stabile una materia già soggetta a molte discussioni, nasce la ragionevole fiducia che quella legge non debba più per lungo tempo essere ritoccata, e coloro che l'hanno da tanto tempo aspettata, si danno alacramente a sviluppare il lavoro, e vi impiegano forti capitali.

Ora che sarebbe il momento di godere il frutto di tanti sacrifici, i coltivatori se ne vedrebbero spogliati per effetto della nuova legge che si propone.

Due sono le differenze sostanziali fra la legge in vigore e gli articoli che si vogliono introdurre nel Codice sanitario. La prima diffe-

renza sta nell'articolo 139, il quale sebbene in apparenza contenga poco più dell'articolo 1. della legge 12 giugno 1866, presenta nel fatto una differenza assai radicale. La differenza sta in ciò, che mentre l'articolo 1 della legge vigente dice:

« La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazione » invece l'articolo 139 direbbe: « La coltivazione del riso è permessa in tutte le provincie del Regno sotto l'osservanza delle condizioni, norme e distanze prescritte dai regolamenti. »

L'omissione delle parole *dagli aggregati di abitazione* porta nella pratica conseguenze disastrose per la massima parte dei coltivatori.

Avvegnachè mentre sotto l'impero della legge vigente, le cascine destinate alla coltivazione del riso, non essendo un aggregato di popolazione, non costituirebbero per se stesse un titolo di limitazione della risicoltura; ora si verrebbe ad interdire la coltivazione sopra un infinito numero d'appezzamenti, che presi in complesso, formano una vastissima superficie.

E siccome la cascina è legata intrinsecamente alla coltivazione delle risaie, come la coltivazione lo è alla cascina, distruggendo uno dei due inseparabili elementi, si viene a paralizzare l'altro, ed in sostanza il proprietario è spogliato del godimento della sua proprietà.

Ma vi è di più: nell'articolo 141 la Commissione non crede potersi arrestare alle cautele già introdotte nell'articolo 139, primo di questo Capo, circa il modo di formare i regolamenti e di determinare le distanze.

Essa ammette bensì che i Consigli provinciali debbano stabilire le distanze, sentiti i Consigli comunali sanitari e amministrativi, ed i Consigli sanitari delle Provincie e dei Circondari; e che questi regolamenti siano poi approvati dal Re sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato; ma non è contenta di tuttociò; essa vuole inserire nel testo della legge un minimo delle distanze, che i Consigli provinciali possano sempre accrescere, ma non mai diminuire.

Ora, questo minimo di distanza è stabilito in tal modo, che, senza esagerazione, la maggior parte delle risaie del Regno, dovrebbero scomparire.

Io ho esaminato i regolamenti in proposito di otto delle principali fra le provincie risifere del Regno, e dappertutto ho trovato delle

distanze, approvate bene inteso dal Governo, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità, molto minori di quelle che si propongono nell'articolo 141.

Io non abuserò dell'indulgenza del Senato riportando qui tutte le cifre da me riscontrate, perchè una discussione di cifre è cosa molto noiosa, ma mi permetterò di recarvi ad esempio le distanze stabilite in una sola Provincia, la più popolosa delle provincie d'Italia ed a nessun'altra seconda, sia per lo sviluppo industriale ed agricolo, come per la coltura intellettuale, dove l'elemento medico è numeroso del pari che dotto ed influente; voglio dire la provincia di Milano.

Nella provincia di Milano le distanze sono così determinate:

Distanza da Milano 5000 metri: e si capisce bene, una vasta metropoli deve essere ad una distanza più grande dalle risaie che una piccola città. Questa maggiore distanza non ha fatto male a nessuno, poichè ella è forse inferiore a quella portata dagli antichi Statuti del Ducato di Milano, e nella vicinanza della città non esistevano, come non esistono risaie.

Oltre 15,000 abitanti, metri 2,000.

Da 4,000 a 15,000 abitanti, metri 500.

Metri 100 da 1,000 a 4,000 abitanti.

Invece qui abbiamo:

Metri 100 da	50 a	200 abitanti	
» 500 »	201 a	2,000	»
» 1,000 »	2,001 a	6,000	»
» 3,000 »	6,001 a	10,000	»
» 4,000	oltre i	10,000	»

Ricorderò precisamente un Comune che oltrepassa i 10,000 abitanti di soli 39, la città di Abbiategrasso.

Abbategrasso, come sapete, è un capo luogo di circondario nella zona risifera della provincia Milanese.

Ebbene, quel Comune adesso può tenere legalmente le sue risaie fino alla distanza di 500 metri dall'abitato; ove fosse approvato l'articolo 141, il termine delle sue risaie dovrebbe retrocedere a 4,000 metri; quindi la sua coltivazione risifera verrebbe interdotta per un maggior raggio di tre chilometri e mezzo, e forse dovrebbe intieramente scomparire, perchè non è poi tanto facile di trovare un Comune

che abbia una superficie di oltre 24 chilometri quadrati.

Identiche conseguenze si verificherebbero in altri Comuni di quel Circondario e dell'altro di Lodi, dove non sono infrequenti gli aggregati di popolazione, cui secondo l'articolo 141 si dovrebbe applicare la distanza di tre chilometri.

Io non accennerò altri paesi; noterò solo che il Governo ha fatto una grande spesa per il Canale Cavour, destinato a tradurre le acque principalmente nelle già sterili pianure della Lomellina e del Novarese.

Oltre le spese del Governo, i proprietari delle terre incontrarono pure cospicui dispendi, per portare quelle acque dai canali principali ai rispettivi fondi e per sistemare i loro beni alla cultura del riso. Molti credono che il riso si possa seminare in qualunque campo come il frumento o l'avena. Questo errore che è effetto di una speciale ignoranza anche fra le persone più dotte, è scusabile, perchè deriva dalla poca diffusione che ha la risicoltura.

Quella ingente massa di capitale impiegato nella coltivazione del riso, verrebbe in gran parte distrutta, se per effetto delle proposte distanze la risicoltura venisse interdotta in tanta parte di quei territorii.

Ma vediamo un poco, per qual motivo impellente, la Commissione governativa ha creduto di modificare una legge, che ha una così breve esistenza, che ha create tante, non dirò speranze, ma legittime aspettative, le quali verrebbero ad essere deluse con lesione, non solo dell'interesse privato, ma eziandio della pubblica finanza, le cui entrate crescono in ragione dell'incremento dei redditi individuali.

« Quanto alle distanze dalle città e dai luoghi abitati (dice la Relazione ministeriale), da fissarsi nell'interesse igienico alla risicoltura, la Commissione, nel mentre riconobbe non potersi le medesime prestabilire in modo assoluto ed uniforme per la diversità dei luoghi, della costituzione geologica del suolo, della scorrevolezza delle acque, della esposizione dei terreni, della direzione dei venti, della natura del clima, e per altre cause che variano necessariamente i criteri che devono essere di guida nello stabilire le distanze stesse e che solo i Consigli Provinciali sono in grado di debitamente apprezzare, ravvisò d'altra parte necessario di determinare a priori il *minimum* delle

medesime, sia per introdurre la indispensabile uniformità anche in questa parte della legislazione sanitaria, sia per prevenire il caso che prevalenti considerazioni di vantaggi economici non riescano a far trascurare gli interessi igienici delle popolazioni. »

Dunque due sarebbero i motivi di questa riforma così fatale. Uno è lo studio di uniformità; ma la Commissione stessa nelle sue premesse ha già dichiarato che non vi può essere uniformità in siffatta materia.

L'altro è il timore che malgrado le cautele introdotte nell'articolo 139, abbiano a prevalere le considerazioni dei vantaggi economici. Ma questo timore o non è fondato, od è una implicita condanna della legge. Se dopo tutte le cautele escogitate nell'art. 139, se dopo avere vincolata e compressa la libertà individuale sotto le otto atmosfere di quattro Consigli sanitari e di quattro autorità amministrative, è lecito ancora di temere che le considerazioni economiche abbiano a pregiudicare la tutela della sanità, voi dimostrate ben poca fiducia nell'efficacia della legge che ci proponete. Se i vostri quattro ordini di Consigli sanitari sorretti dalle autorità elettive e governative non sono capaci di frenare l'inumana avidità de' risaiuoli, non saranno capaci di eseguire nemmeno le molte altre delicate incombenze che loro attribuite.

Da chi si fanno i regolamenti prescritti dall'art. 139? Dai Consigli provinciali, che non sono esclusivamente composti di risaiuoli. Tanto nei Consigli provinciali come nei comunali principalmente dei grossi centri, l'esperienza ci insegna che prevale l'elemento della ricchezza mobile, che è raro trovare Consigli nei quali predomini il voto dei proprietari.

Sento dire, che vi è nella legge una scala delle distanze, ma la scala vi è anche in tutti i regolamenti dei Consigli provinciali: nessuno ha mai dimenticato di ragguagliare le distanze alle popolazioni; si consultino i diversi regolamenti delle varie provincie, approvati dietro il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, dal Governo del Re, si troverà in ciascuno la scala delle distanze. Se le distanze non fossero gradualmente determinate in ciascun regolamento, il Governo non li avrebbe approvati.

Non so se il presente onorevole Ministro

dell'Interno ne abbia approvati alcuni di questi regolamenti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Parecchi....

Senatore GIOVANOLA. Dunque si può andare sicuri che la salute pubblica è sotto buona tutela, avendo quella di un Ministro, il quale già fin dai primi tempi che sedeva nella Camera piemontese si è sempre mostrato molto severo nella questione delle risaie.

Come ho detto, non voglio maggiormente tediare il Senato; io non ho trattata la questione in tutte le sue parti: vi sono in quest'aula personaggi che se ne intendono assai più di me.

Amerei che fra gli altri l'onorevole Commissario Regio il quale so che ha studiato la questione non solo in Italia ma anche nella Spagna, ci venisse a dire la sua opinione sopra questo eccesso di precauzioni, il quale degenera in un immiserimento della fortuna pubblica.

Chiuderò con una semplice avvertenza, ed è che il Parlamento può fare delle leggi; ma che v'ha una legge eterna superiore a tutto, la legge della giustizia.

Bisogna guardarsi di violarla, e molto più in questi tempi mentre che sono generali le apprensioni dei pericoli minacciati da certe massime dissolventi della civile società, le quali se pericolose quando sorgono dalle basse sfere, sono ben più fatali quando il cattivo esempio della loro applicazione viene dall'alto.

Io quindi mi affido al sentimento di giustizia che inspira il Senato; mi affido al senno della Commissione, la quale avendo studiato la questione soltanto dal punto di vista sanitario, forse non ha pensato alle gravi conseguenze, che in linea di diritto possono derivare dal suo lodevole zelo di tutelare la sanità pubblica.

La salute è cosa preziosa; ma ci è anche qualche altra cosa di più prezioso al mondo, ed è la giustizia; dopo la giustizia c'è la vita; per godere la salute bisogna vivere, e per vivere bisogna avere i mezzi di campare la vita; se togliete alle popolazioni i mezzi di sussistenza, farete peggio che dare loro del veleno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Giovanola ha fatto, parlando di questo Capitolo che riguarda le cautele igieniche sulla coltivazione delle risaie, delle severe censure a chi ha formulato queste disposizioni.

Egli cominciò coll'affermare che essendovi una legge che regola la coltivazione delle risaie, la quale da pochi anni è stata promulgata, e sotto l'impero di quella legge essendosi impiegati molti capitali per disporre e preparare i terreni a quella coltura, e anche per canali d'irrigazione, sarebbe ora una somma ingiustizia il venir frustrando con altra legge posteriore le speranze di questi proprietari coltivatori, e annientando in certo modo i lavori compiuti con loro grave dispendio.

Io risponderò a questi obbietti, che la cosa non mi sembra avere tutta la gravità che ha voluto darvi l'onorevole Senatore Giovanola. È certo che il legislatore è pienamente libero di cambiar la legge a seconda dei tempi e dei progressi della civiltà, e non credo che il Senatore Giovanola voglia contestare questo diritto.

Senatore GIOVANOLA. Non lo nego, anzi l'ho premesso.

MINISTRO DELL'INTERNO. Egli può accusar la legge di variare inopportunamente le condizioni di un'industria, o alterar le condizioni d'una proprietà; ma certamente non può contendere il diritto al Governo di proporre, e al Legislatore di approvare delle modificazioni ad una legge, qualunque argomento essa concerna, quando stimi che l'interesse pubblico lo richiegga.

Quindi tutta la quistione è qui: se veramente vi sia necessità o utilità di variar la legge sulle risaie, che è stata promulgata nel 1866, e se le variazioni che si vogliono introdurre sono necessarie o vantaggiose, oppure dannose od inutili. Ecco la quistione; e la soluzione di essa si dee desumere dall'esame del merito intrinseco delle disposizioni che si propongono.

A me pare alquanto difficile di provare, che si voglia imporre un vincolo eccessivo alla coltivazione delle risaie, e che si venga a recare un gran danno a' proprietari, che hanno specialmente rivolta la loro industria a tale coltivazione.

Non solo una legge può variare le condizioni della coltivazione, ma sotto l'impero della legge ora in vigore, i Consigli provinciali, se vogliono, possono d'anno in anno variare il regolamento relativo alla coltivazione medesima; e mentre un regolamento ha stabilito, per esempio, la distanza di 500 metri al di là dell'abitato per la coltura delle risaie, con una modificazione al medesimo può questo limite venir portato a 10, a 20 mila metri, secondo gl'interessi, secondo

le opinioni che dominano sulla materia nel Consiglio provinciale.

In alcune provincie si propugna la coltivazione delle risaie; in altri invece si combatte. Le deliberazioni ora sono in un senso, ed ora in un altro. E vi citerò un esempio che mi è caduto fra gli altri sotto gli occhi, di una provincia, dove si è fatto un regolamento per le risaie, in base del quale per un comune si è stabilita la distanza di 10 mila metri dall'abitato, e per un altro quasi di egual popolazione, quella di 500 metri. Perchè questa differenza? Per contentare i diversi interessi rappresentati dal Consiglio provinciale.

Quando nel Consiglio provinciale non si volevano le risaie, si stabiliva una distanza che rendeva quella coltivazione impossibile, eccedendo il raggio del territorio stesso. E quindi si venne, direi quasi per indiretto, a violar la legge, la quale in massima stabilisce il principio di libertà della coltivazione.

In quell'altro Comune, ove rappresentavansi specialmente interessi favorevoli alla coltivazione delle risaie, si determinavano soli 500 metri di distanza.

Questo preteso diritto acquisito di proprietà, questa pretesione che quando si è ottenuto il permesso di coltivare il riso in un dato terreno non si possa più esserne privato, non sussiste nè di diritto, nè di fatto; poichè ripeto, non solo una legge, ma gli stessi Consigli provinciali possono modificare le condizioni di questa industria.

Adesso rimane a esaminare, se nelle nuove disposizioni da inserire in questo Codice sanitario, per quel che concerne la coltura delle risaie, si vogliano lasciare, come è nella legge del 1866, liberi i Consigli provinciali di determinare, caso per caso, comune per comune, le distanze, ovvero stabilire un *minimum* delle distanze.

Ecco qual è precisamente la questione. È una questione da discutersi perchè vi sono opinioni nell'un senso e nell'altro, e si comprende che possa essere una questione molto seria; ma non si può far certamente questione sul diritto nel Governo di modificar la legge quando stimi che la presente non basta a tutelare l'interesse generale della sanità pubblica.

Nè si può altrimenti accusare d'inopportunità la proposta legge, perchè si è già provveduto

sulla materia. Certamente nel Codice sanitario non deve lasciarsi in disparte la materia delle risaie, massime in Italia dove sono molto estese. Ma con questa disposizione non s'intende per nulla di scemare quella coltivazione, nè impedirla con la limitazione delle distanze.

Il Governo non ha mai avuto l'intendimento di restringere questa coltura, al di là di quello che richieggano le necessità igieniche, nè di mettere impedimento a uno sviluppo ulteriore delle risaie. Tale non è mai stato il suo intendimento, come non è mai stata, nè è, la mia opinione in particolare. Infatti io ho avuto occasione d'occuparmi di questo argomento varie volte, e non ho mai espresse idee proibitive sulla coltivazione del riso.

Io sono sempre stato di quelli che si mostrano assai temperati su tal proposito. Ebbi anche l'onore di partecipare col conte di Cavour ad una Commissione d'inchiesta sulle risaie, che ha durato 3 anni, e della quale facevano pur parte medici insigni; e non fui mai tra coloro che sostenevano, direttamente o indirettamente l'abolizione delle risaie, perchè conosco che sarebbe di grande nocimento all'industria, alla produzione, alla prosperità del paese, il voler mettere inciampi a questa coltivazione, in guisa da restringerla oltre il bisogno sanitario. Da un'altra parte, è impossibile dimenticare l'interesse igienico. Dovunque vi sono risaie, credo che sieno stabilite delle cautele per tutelare la sanità pubblica.

Per quanto l'onorevole Giovanola sia propenso a questa coltivazione, e che non voglia vedere in essa grave danno; certamente non potrà disconoscere che ci vogliono cautele per impedirne l'abuso. Or bene, la legge che abbiamo su tale argomento, è incontrastabilmente imperfetta; io lascio da parte, lo ripeto ancora una volta, la questione dell'utilità di determinare in una legge un *minimum* di distanza; ma credo che è necessario sotto altro aspetto il compiere la legge stessa, perchè essa non parla menomamente di cautele igieniche, ma ne lascia a' regolamenti di determinarle, e abbandona quindi una materia di tanto rilievo alla libera disposizione di chi, per avventura, potrà subordinare affatto le ragioni della igiene agl'interessi economici.

Quando la scienza e l'esperienza hanno determinate certe cautele, delle quali non si può contrastare l'utilità, è bene che la legge

ne prenda atto, acciocchè non vengano neglette e servano di norma nella formazione dei regolamenti.

È vero che l'onorevole Giovanola può osservarmi che questi regolamenti, i quali secondo la vigente legge vengono proposti dai Consigli provinciali, sono poi riveduti dal governo, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di sanità. Questo sta bene; ma è vero, da un'altra parte, che certe norme possono in tanti casi venir deluse, appunto perchè non hanno la sanzione di legge, facendo solo parte di un regolamento. D'altro canto poi non saprei nemmeno io, se e come si potessero in un regolamento stabilire delle penalità, che sieno in proporzione col danno che fosse per recare l'infrazione al regolamento medesimo.

Un'altra questione è sorta, che non so come poi sia stata risolta; quella cioè, che i regolamenti fatti dai Consigli provinciali non si possano modificare, ma che in tutti i casi si debba negarne l'approvazione in complesso, ovvero approvarli come sono, il che ha pur dato luogo a questioni di competenza tra il Ministero dell'Interno e i Consigli provinciali.

Quando le proposte disposizioni del Codice sanitario tendono a migliorar da questo lato la materia di cui si tratta, con lo stabilir certe norme, certe massime generali igieniche, le quali certamente sono utili ovunque si coltivi la risaia, non si viene a nuocere per nulla alla coltivazione stessa: potranno recar qualche carico, qualche spesa di più al proprietario, ma certamente non nuoceranno allo sviluppo di questa industria. Ora, se in questa materia, come in tutte le altre che abbiamo trattato, avvi conflitto tra l'interesse del proprietario, del fabbricante, del coltivatore, e l'interesse igienico che deve essere sostenuto dal Governo, è necessario di conciliare l'una cosa con l'altra, è mestieri trovare quella giusta misura, la quale, mentre tutela sufficientemente la sanità pubblica, rechi il minor danno, la minor lesione che sia possibile ai diritti e agl'interessi della proprietà.

Tale è veramente la norma che non dobbiamo perder di vista; e se venendo alla discussione delle singole disposizioni, perchè non posso supporre che l'onorevole Senatore Giovanola proponga di respingere questa parte del Codice sanitario, o perchè non debba occuparsene, o perchè s'abbia semplicemente a trasportare in questo Codice la legge che è ora in vigore,

ciò non credo che sia nella sua intenzione, se pertanto venendo alla discussione, noi siamo d'accordo che nel Codice sanitario devono essere introdotte delle disposizioni dirette a tutelar la salute pubblica per quel che concerne la coltura delle risaie, ad ogni disposizione proposta, ad ogni articolo di questa nuova legge, l'onorevole Giovanola potrà dal suo canto proporre tutte le modificazioni che stimerà opportune, e il Senato delibererà sulle medesime. Ma non potrei mai, ripeto, consentire, nè a cancellar le disposizioni che vi sono nel Codice sanitario, nè a trasportare integralmente le disposizioni della legge del 1866 nel Codice sanitario stesso, mentre ammetto di buon grado, e con me forse anche ammette la Commissione, che possano farsi delle modificazioni, ogniqualvolta sia dimostrato che esse tornino utili e convenienti nell'interesse di quella coltivazione, saviamente coordinato con quello della salute pubblica.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Era mia intenzione di non più parlare che alla fine di questa discussione alla quale credo che altri Senatori vorranno prender parte; ma poichè l'onorevole Ministro dell'Interno, forse per mia colpa, per non essermi ben spiegato, mi ha attribuito delle intenzioni che io non ho, anzi mi ha fatto dire delle cose che io non ho dette, così sono in obbligo di rettificare immediatamente quanto egli ha asserito.

In primo luogo, io non ho contestato la convenienza di trattare l'argomento delle risaie in una legge generale di sanità pubblica, ho detto anzi che volendosi abbracciare tutte le materie che possono avere attinenza colla salute dell'uomo, era giusto che in questa legge fossero comprese anche le norme riguardanti la coltivazione del riso. Non ho contestato nemmeno tutte quelle cautele che la Commissione, nella sua saviezza, ha creduto di introdurre nella legge. Io anzi fo plauso a quanto vi si prescrive circa la salubrità delle abitazioni e delle acque, e la limitazione delle ore del lavoro e simili. Come proprietario ho procurato ai miei coloni dell'acqua eccellente, perchè, senza essere medico, so che l'acqua sana è una delle prime condizioni per la salute dell'uomo. Come Consigliere provinciale ho già votato le medesime precauzioni igieniche, le

quali potete leggere, o Signori, nel regolamento speciale della provincia di Novara.

Non pretendo nemmeno per sogno che la coltivazione del riso debba praticarsi a danno della salute, ma dico che dove la coltivazione del riso è riconosciuta innocua, ed è esercitata sotto l'osservanza di leggi recenti maturamente studiate, non si può così leggermente toccarne le condizioni sostanziali come quella delle distanze.

Così pure non contesto la facoltà materiale del legislatore, sia esso re assoluto, Parlamento o Repubblica, di mutare le leggi e di sancirne delle nuove come meglio gli piace; ma per il caso presente, nego la facoltà morale, perchè il legislatore, quando vuole fare il suo dovere non è che l'interprete delle leggi eterne di giustizia. Come è missione del giudice di applicare le leggi positive in casi pratici, così chi fa le leggi non ha altro mandato che di applicare la legge universale ai varii ordini di fatti cui occorre di provvedere.

Al disopra di ogni legge scritta sta il diritto naturale, che vieta al legislatore di offendere il diritto di proprietà sopra del quale si fonda il civile consorzio. Bisogna guardarsi bene dal fornire un autorevole precedente a coloro di cui si temono le imprese demolitrici della civiltà.

Io veramente ragioni serie per cambiare il diritto esistente in fatto di risaie non le trovo nella relazione ministeriale, nè in quella della Commissione, e nemmeno nel discorso del signor Ministro.

Si dice, la legge del 1866 non funziona bene; ma, o Signori, dite: dove trovate che questa legge non funzioni bene, dove si è coltivato il riso con danno della salute? La coltivazione del riso ha forse distrutto delle popolazioni, o invece la legge esistente non ha forse tolto moltissimi inconvenienti?

Io posso dire all'onorevole signor Ministro che in virtù di questa legge, dopo fatto il primo regolamento nella provincia di Novara, essendosi riconosciuto che alcuni paesi non erano abbastanza tutelati, si è subito riformato e si è provveduto coll'assegnare a quei paesi maggiori distanze. Per esempio per la città di Biella si è stabilita una distanza assai maggiore di quella che comporta la popolazione.

Io trovo giustissimo che quel Consiglio del quale ha parlato il signor Ministro abbia fis-

sato per un Comune di minore popolazione una maggiore distanza che per un altro più popoloso. L'elemento della popolazione non è il solo di cui si abbia a tenere conto. V'hanno ben altri elementi; quello per esempio della configurazione del suolo, della disposizione orografica, della direzione dei venti e simili. L'esperienza ci insegna che v'hanno paesi di pianura in mezzo delle risaie, esenti da febbri, mentre le febbri infieriscono sopra le circostanti colline.

La massima distanza di quattro chilometri da voi proposta sarà talvolta insufficiente anche per un piccolo paese. Se voi avete confidenza nei Consigli provinciali potrete sperare che essi applicheranno lealmente la legge; se invece legherete loro le mani, non si cureranno di mantenere le distanze che vedonsi prestabilite nella legge.

Io poi non ho negato i danni che possono arrecare le risaie; anzi ammetto che in alcuni luoghi hanno prodotto danni gravissimi; ma fu precisamente nei luoghi dove l'esperienza non aveva ancora dimostrato quali effetti poteva produrre la coltivazione del riso. Frenate pure, impedita la risicoltura dove può essere perniziosa; ma non incagliatela dove è innocua.

Ad Abbiategrasso, per esempio, dove la coltivazione del riso è attivata da tempo immemorabile, nessuno si lamenta e soffre; c'è una bella popolazione; e volete andar a distruggere in quel paese tutte le risaie che sono nel raggio di quattro chilometri dalla città?

Sarebbe questo un danno gratuito e per ciò ingiusto.

Certamente il potere legislativo ha diritto di cambiare le leggi; ma non di recare un danno inutile.

Il signor Ministro poi ha detto che non poteva lasciare al regolamento la determinazione delle distanze, perchè i regolamenti non hanno la virtù imperativa di una legge. A me pare che quando un regolamento si fa per l'esecuzione di una legge e che la legge ha già previsto anche la pena da applicarsi ai contravventori, il regolamento abbia la stessa forza come la legge. Il regolamento non è altro che l'emanazione della legge; e trovo precisamente nell'articolo 4 della citata legge 12 giugno 1866, che, per le infrazioni delle prescrizioni della legge e dei regolamenti emanati per la esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di

Lire 200 per ettare di risaie in contravvenzione. Dunque i regolamenti delle risaie non mancano di forza coattiva.

Se la penalità non vi pare sufficiente, portateci almeno l'esempio d'un coltivatore che abbia pagato lire duecento per ettare per coltivare illegalmente la sua risaia. Ma finchè non trovate un esempio di violazione per effetto della pena troppo lieve, ho diritto di dirvi che la pena finora ha fatto buona prova e che non è il caso di cambiarla.

Io dunque conchiudo: non ho fatto nessuna proposta; ho richiamato l'attenzione del Senato sopra le questioni di diritto che si racchiudono in una questione apparentemente sanitaria ed economica. Ho troppa fiducia nel sentimento di giustizia sia del signor Ministro stesso, sia della Commissione, come dell'intero Senato, per temere che, in seguito alle considerazioni che vorranno fare delle ragioni bene o male da me esposte, sieno per insistere in quelle disposizioni che a mio avviso violano troppo apertamente il diritto di proprietà.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAUZI. Benchè nelle discussioni che avvennero nella Commissione, io non abbia fatte difficoltà al disposto di questo Capo per la risicoltura, pure, dalla discussione avvenuta testè fra l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Giovanola, ho forse portato qualche modificazione all'intendimento che avevo prima, e mi permetterei, chiedendone venia anche alla Commissione, di dire poche parole in proposito.

Io comincio dal convenire perfettamente col signor Ministro che, visto il modo eventuale, con cui possono essere composti i Consigli provinciali, abbandonare agli stessi Consigli il regime delle risaie, ossia il definire le distanze delle risaie, che ne costituiscono la parte principale, sia molto pericoloso.

Me, se convengo nel pensiero che le distanze siano fissate dal Governo nei modi indicati dall'articolo 139, non posso però capacitarmi che queste distanze, debbano essere uniformi in tutte le parti del Regno; di modo che il concetto più ovvio che si ricava dall'articolo 139 sarebbe quello delle distanze uniche dappertutto. Ora, il sistema che tuttora vige per la legge del 1863, ha voluto appunto osservare, che varie sono le condizioni delle Provincie. varie le condizioni

del terreno e del clima, per cui la nocività delle risaie può moltissimo dipendere da queste circostanze. Porto ad esempio un solo cenno e lo tolgo dall'ultimo rapporto, che fu fatto al Consiglio provinciale di Pavia, cui ho l'onore di appartenere, da un Consigliere, medico chiarissimo, il quale trovò questa distinzione, che, mentre in alcuni luoghi le risaie sotto il rapporto igienico sono dannose perchè si applicano ad un terreno che potrebbe esser messo a frutto in altro modo, in altri siti non solo, non sono dannose, ma fino ad un certo punto possono considerarsi benefiche, in questo senso, che riducono il male a minore entità. Infatti vi sono delle località, e forse in parte, per esempio, il territorio di Abbiategrasso, in cui se non coltivaste le risaie, vi sarebbe la palude; ed in questo caso la risaia attenua il male.

Dunque, se si aggiungesse al paragrafo 139 la parola « rispettivamente » o un'altra parola qualunque che ora non trovo, la quale indicasse che i regolamenti saranno fatti soltanto dal Governo, ma che le distanze saranno applicate alle diverse provincie secondo le loro condizioni, io non ho difficoltà per parte mia di accettare l'articolo primo di questo capo.

Ciò posto, l'unica disposizione che mi lasci qualche dubbio, è quella del calcolo del minimo della distanza; esso potrebbe produrre degli inconvenienti e credo perciò che la Commissione farebbe bene a introdurre qualche modificazione, dopo che abbia avuto luogo la discussione sull'articolo 144.

Ma veramente io che conosco, posso dire, dacchè sono al mondo, il territorio del circondario di Abbiategrasso, debbo dichiarare che, se si stabilisse la distanza di 4000 metri, cesserebbe in quel circondario la coltivazione delle risaie.

L'articolo 144, del quale appunto voleva parlare, dice che le distanze non saranno osservate « per quei terreni, la cui coltivazione a riso a parere del Consiglio superiore di sanità anzichè danno, può recare miglioramento alle condizioni sanitarie dei luoghi. »

Ma questo rimedio, (che non sappiamo se sarà preventivo o successivo, se potrà cioè essere preso in considerazione prima o dopo

che sarà provato che in quel luogo vi sia quel danno, e in quel frattempo la proprietà avrà subito un certo danno), non mi pare che rimedii abbastanza. Dacchè l'onorevole signor Ministro, con un benigno cenno del capo, mi ha fatto sentire che ritiene, che le distanze saranno rispettivamente applicate alle provincie, e non saranno uniche, quando fosse modificato quel minimo stabilito dall'articolo 141, io non avrei altro che dire.

Io non faccio proposta specifica; perchè in seguito alla discussione avvenuta essendosi modificate alquanto le mie idee a questo riguardo, non è possibile che io possa formolare qui una proposta; ad ogni modo voglio dire con questo, che credo degne di considerazione, almeno in molte parti, le osservazioni dell'onorevole Senatore Giovanola, e credo anche che con una disposizione transitoria, la quale manca nella legge del 1863, si potrebbe ovviare ai danni preveduti dall'onorevole Senatore Giovanola, per coloro che hanno introdotte risaie conformandosi alla legge in vigore, affinchè abbiano un tempo congruo per poter sistemare i loro interessi.

Ripeto che non ardisco parlare a nome della Commissione; in questo momento parlo per conto mio, e sarei lieto se questo Capo fosse rimandato per un ulteriore esame alla Commissione, la quale potrebbe vedere di accontentare tutti, compreso l'onorevole Senatore Giovanola.

PRESIDENTE. La Commissione accetterebbe il rinvio?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione desidererebbe che la discussione continuasse.

PRESIDENTE. Il signor Ministro intende fare qualche osservazione?

MINISTRO DELL'INTERNO. Io intendo osservare semplicemente che l'argomento è molto grave, e che probabilmente altri Senatori vorranno prendere la parola su di esso. Quindi sarà bene, prima di pronunziarsi sul rinvio, di lasciare inoltrare di più la discussione.

PRESIDENTE. Propongo quindi di rinviare la continuazione di questa discussione a domani.

L'ordine del giorno sarà la continuazione di questa discussione.

La seduta è levata (ore 6).